

COMUNE DI PARMA

Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'applicazione del canone

Approvato con deliberazione di C.C. n. 28/7 del 31.03.2008

❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

Modificato con deliberazione di C.C. n. 20/6 del 24/02/2009
Modificato con deliberazione di C.C. n. 53/14 del 24/06/2011
Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 157/14 del 30/12/2011
Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 399/46 del 02/05/2012
Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 488/57 del 21/05/2012
Modificato con deliberazione di C.C. n. 41 del 16/05/2013
Modificato con deliberazione di C.C. n. 29 del 28/03/2017
Modificato con deliberazione di CC n.99 del 19/11/2018
modificato con deliberazione di CC n.12 del 04/03/2019

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
ART. 1	Definizioni
ART. 2	Ambito e scopo del Regolamento
TITOLO II - OCCUPAZIONI e CONCESSIONI	
CAPO I	**DELL'OCCUPAZIONE IN GENERALE E DELLE OCCUPAZIONI PARTICOLARI**
ART. 3	Occupazioni di suoli, aree e spazi pubblici in generale
ART. 4	Criteri e limiti delle occupazioni
ART. 5	Tipologie di occupazioni
ART. 6	Occupazioni abusive
ART. 7	Occupazioni per fronteggiare situazioni di emergenza
ART. 8	Occupazioni per esercizio commercio su posteggio in aree pubbliche
ART. 9	Occupazione per l'esercizio del commercio su suolo, aree e spazi pubblici in forma itinerante
ART. 10	Occupazione per esposizione merci all'esterno degli esercizi di commercio
ART. 11	Occupazione per attività culturali, sportive, politiche, di promozione e valorizzazione commerciale
ART. 12	Occupazione per spettacoli viaggianti e per spettacoli circensi
ART. 13	Occupazione per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
ART. 14	Occupazione con ponteggi, strutture, impianti ecc. per lavori edili ed interventi di varia natura ed accessi carrai per cantieri
ART. 15	Occupazioni per l'esercizio di arti e mestieri girovaghi
ART. 16	Occupazioni per traslochi e carico o scarico merci
ART. 17	Occupazioni per installazione chioschi ed edicole
ART. 18	Occupazione per passi carrabili permanenti
ART. 19	Occupazioni per installazioni, insegne ed impianti pubblicitari, vetrine, mostre e simili
ART. 20	Occupazioni con distributori di carburante
ART. 21	Occupazioni per attraversamento sede stradale e relative pertinenze con canalizzazioni, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, gasdotti ed altri impianti ed opere
ART. 22	Occupazione all'esterno delle edicole per esposizione giornali e riviste
ART. 23	Occupazioni per installazione opere di arredo urbano

ART. 24	Occupazioni con impianti elettrici e di telecomunicazione
ART. 25	Diverse tipologie di occupazione su area unitaria - Altre forme di occupazione
ART.25 bis Occupazioni con contenitori autorizzati per la raccolta dei rifiuti	
CAPO II	**CRITERI PER LE FASI ORGANIZZATIVE – PROCEDIMENTALI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI AUTORIZZAZIONE ALLE OCCUPAZIONI**
ART. 26	Indirizzi organizzativi
ART. 27	Rapporti con l'utenza
ART. 28	Il responsabile del procedimento unico
ART. 29	Richiesta di occupazione
ART. 30	Istruttoria della domanda
ART. 31	Atto di concessione
ART. 32	Durata
ART. 33	Titolarità della concessione
ART. 34	Rinnovo, proroga e rinuncia della concessione
ART. 35	Modifica, sospensione, revoca della concessione
ART. 36	Decadenza della concessione
ART. 37	Obblighi del concessionario
ART. 38	Spese ed oneri di manutenzione
CAPO III	**ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE**
ART. 39	Istituzione ed ambito di applicazione del canone
ART. 40	Soggetto debitore del canone
ART. 41	Criteri determinativi del canone
ART. 42	Suddivisione del territorio comunale
ART. 43	Tariffa ordinaria
ART. 44	Coefficienti moltiplicatori
ART. 45	Modalità di applicazione del canone
ART. 46	Tariffa speciale per occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo
ART. 47	Canoni agevolati
ART. 48	Canoni agevolati per speciali interventi di sostegno, valorizzazione e sviluppo economico-sociale e di sicurezza ambientale
ART. 49	Occupazioni esonerate dal canone

CAPO IV	**ACCERTAMENTO DEL CANONE – RISCOSSIONE – SANZIONI E CONTENZIOSO**
ART. 50	Atti di accertamento del canone
ART. 51	Pagamento canoni per le occupazioni permanenti
ART. 52	Pagamento per le occupazioni temporanee
ART. 53	Criteri per la modalità di pagamento
ART. 54	Riscossione coattiva
ART. 55	Rimborsi
ART. 56	Attività di verifica e controllo
ART. 57	Sanzioni
ART. 58	Rimozione di materiali, strutture od impianti su occupazioni abusive
ART. 59	Contenzioso
	TITOLO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ART. 60	Norme transitorie
ART. 61	Disposizioni finali

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento:

a) con il termine “concessione”, si intende l'atto amministrativo con il quale il Comune autorizza l'occupazione di suolo, spazi ed aree pubbliche come definiti alla lett. c), a prescindere che sia dovuto o meno un canone;
b) con il termine “occupazione” od “occupare”, si intende l’utilizzo esclusivo, anche di fatto, del suolo, spazio od area pubblica come definiti alla lett.c), da parte di soggetti interessati per attività soggette alla autorizzazione del Comune;
c) con i termini “suolo pubblico”, “area pubblica” o “spazio pubblico”, comprensivi di area e relativi spazi soprastanti e sottostanti, si intendono tutti i beni appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree mercatali, i tratti di strade non comunali situati all’interno del centro abitato, individuato a norma del Codice della Strada, nonché, le aree, i suoli e gli spazi di proprietà privata sui quali risulti costituita una servitù di uso pubblico di cui sia titolare il Comune di Parma;
d) con il termine “canone” si intende il corrispettivo in denaro dovuto al Comune dal soggetto che occupa, in base a formale concessione ovvero di fatto, suolo, aree e spazi pubblici, come definiti alla lett. c, per la sottrazione degli stessi all’uso pubblico della comunità;
e) con il termine “concessionario” si intende la persona fisica o giuridica titolare dell’autorizzazione all’occupazione;
f) per “Autorità competente” o “Servizio competente” o “Gestore” si intende il servizio o il soggetto giuridico titolare della gestione dei beni immobili appartenenti al demanio e/o al patrimonio comunale indisponibile e disponibile.

ART. 2 – Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti degli artt. 52 e 63 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina le regole per l’occupazione di suolo, spazi ed aree pubbliche per attività soggette ad autorizzazione del Comune, nonché i criteri di determinazione della misura del canone, le modalità di accertamento, versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le esenzioni, agevolazioni e le sanzioni nonché la classificazione d'importanza delle strade, dei suoli, delle aree e degli spazi pubblici. Esso disciplina, altresì, i criteri generali per il rilascio, il rinnovo e la decadenza degli atti di concessione delle autorizzazioni alle occupazioni.

2. Le norme del Regolamento sono dirette a garantire una corretta ed ordinata utilizzazione dei suoli, aree e spazi pubblici per attività soggette ad autorizzazione del Comune, tenuto conto del valore economico dell’uso esclusivo di questi, della valenza sociale ed ambientale delle attività svolte sugli stessi, dei benefici che si possono conseguire a seguito della occupazione, nonché del conseguente disagio o sacrificio che deriva per la collettività dalla sottrazione del bene all’uso comune.

TITOLO II - OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

CAPO I - DELL’OCCUPAZIONE IN GENERALE E DELLE OCCUPAZIONI PARTICOLARI

ART. 3 – Occupazione di suoli, aree e spazi pubblici in generale

1. Qualsiasi occupazione di suoli, aree e spazi pubblici o strade e marciapiedi privati aperti all’uso pubblico di cui all’art. 1 lett. c) del presente regolamento, per attività soggette ad autorizzazione del Comune, deve essere preventivamente regolarizzata con formale atto di concessione del Comune, sia che per l’occupazione sia dovuto canone, sia che la stessa sia esentata da canone, ai sensi del presente regolamento.

2. Le occupazioni temporanee su strade e aree private aperte all’uso pubblico, effettuate per la manutenzione della pavimentazione, devono essere autorizzate preventivamente dal Comune senza che sia dovuto canone.

Art. 4 – Criteri e limiti delle occupazioni

1. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice della Strada, l'occupazione permanente di marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri due. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in area ove è permesso il passaggio pedonale.

2. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della Strada, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, si può concedere l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

3. Le occupazioni temporanee di marciapiedi richieste per cantieri edili / stradali, possono estendersi anche a tutta la larghezza del marciapiede a condizione che vengano approntati percorsi pedonali alternativi e in sicurezza.

ART. 5 – Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
   a) "permanenti": accordate con atto di concessione avente durata uguale o superiore all'anno. L'eventuale rinnovo comporta la richiesta per il rilascio di una nuova concessione. Le concessioni di occupazione permanenti, possono comportare o meno l'esistenza di manufatti o impianti e possono riguardare occupazioni discontinue, ovvero per alcuni giorni settimanali
   b) "temporanee": accordate con atto di concessione avente durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

2. Ai fini dell'applicazione del canone sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area per tutti i giorni feriali della settimana; sono invece considerate temporanee le occupazioni delle aree, di cui sopra, realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore.

ART. 6 – Occupazioni abusive

1. Sono occupazioni abusive:
   a) quelle effettuate in mancanza di atto di concessione regolarmente ritirato presso l'ufficio competente,
   b) quelle la cui concessione è revocata, scaduta e/o decaduta;
   c) quelle effettuate in contrasto o difformità sostanziale con le modalità e le prescrizioni contenute nell'atto di concessione;
   d) quelle per le quali non si è adempiuto all'obbligo di pagamento del canone;
   e) quelle per fronteggiare situazioni di emergenza in caso di mancata o ritardata comunicazione di cui al successivo articolo.

2. Nel caso di canone rateizzato, il mancato pagamento anche di una sola delle rate, diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, rende abusiva l'occupazione ai fini della applicazione della sanzione, determinando la decadenza della concessione e ne impedisce ogni nuova concessione fino alla completa solvenza del debito pregresso.

3. Per le occupazioni permanenti il mancato pagamento del canone annuale dopo 120 giorni (centoventi) dalla scadenza rende abusiva l'occupazione ai fini della applicazione della sanzione, determinando la decadenza della concessione rilasciata e ne impedisce la nuova concessione fino alla completa solvenza del debito pregresso.

ART. 7 – Occupazioni per fronteggiare situazioni di emergenza

1. L'occupazione di suolo pubblico per affrontare eccezionali situazioni di emergenza, ossia quando si tratti di far fronte a situazioni di gravi danni a persone o cose, attraverso l'esecuzione urgente di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione di suolo, aree e spazi pubblici può essere effettuata prima del regolare formale rilascio della concessione e dell'eventualmente necessaria relativa ordinanza alla viabilità, purché l'interessato ne dia immediata comunicazione per iscritto, anche a mezzo posta elettronica o per fax, al Comando del Corpo di Polizia Municipale e provveda al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico con le modalità previste nella specifica disciplina procedimentale approvata con determinazione del dirigente competente.

2. In caso di mancata o ritardata comunicazione, l'occupazione si intende abusiva e si applica la sanzione amministrativa di cui al successivo art. 57. Il responsabile è tenuto alla immediata rimozione di opere, impianti o materiali.

ART. 8 – Occupazioni per esercizio commercio su posteggio in aree pubbliche

1. Le occupazioni nei posteggi per il commercio su aree pubbliche sono disciplinate, oltre che dal presente Regolamento, dalle leggi nazionali e regionali, generali e settoriali.

2. E' vietato ai titolari di detti posteggi alterare in alcun modo il suolo occupato, piantarvi pali o simili, smuovere comunque l'acciottolato, il terreno o la pavimentazione in assenza di specifica autorizzazione.

3. Per tutti i mercati su aree pubbliche, per tutti gli operatori in possesso di autorizzazione amministrativa al commercio su aree pubbliche, con riferimento all'art. 47 comma 4, la riduzione del canone è pari al 30%.

4. L'importo giornaliero del canone di concessione, da applicarsi agli ambulanti dei mercati, ai quali vengono assegnati in spunta, i posteggi liberi e quelli non occupati dai rispettivi concessionari, va determinato con arrotondamento dei decimali all'unità superiore.

ART. 9 – Occupazione per l'esercizio del commercio su suolo, aree e spazi pubblici in forma itinerante

1. L'occupazione di suolo, aree e spazi pubblici per una sosta limitata ad un tempo breve, strettamente necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, nell'esercizio legittimo del commercio in forma itinerante, non è soggetta ad alcuna autorizzazione.

ART. 10 – Occupazione per esposizione merci all'esterno degli esercizi di commercio

1. L'occupazione di suolo, aree e spazi pubblici, come definiti all'art.1 lett. c), da parte dei titolari degli esercizi di vendita con l'esposizione di merci in prossimità degli esercizi medesimi, con o senza strutture, è soggetta a concessione comunale.

2. L'occupazione sussiste anche in presenza delle sole strutture senza esposizione delle merci.

ART. 11 – Occupazione per attività culturali, sportive, politiche, di promozione e valorizzazione commerciale

1. L'occupazione di suolo, aree e spazi pubblici per attività culturali, sportive, politiche e di promozione e valorizzazione commerciale è consentita in osservanza di criteri stabiliti dalla Giunta Comunale per il rilascio delle autorizzazioni da parte dei servizi competenti, basati su principi di equità e pari condizioni.

ART. 12 – Occupazione per spettacoli viaggianti e per spettacoli circensi

1. L'occupazione di suolo, aree e spazi pubblici è disciplinata, per la parte non afferente al canone, dal Regolamento sulla concessione di aree per l'esercizio degli spettacoli viaggianti e circensi del Comune di Parma.

ART. 13 – Occupazione per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

1. L'occupazione di suolo, aree e spazi pubblici per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande da parte di pubblici esercizi è normata dal "Regolamento per la disciplina dell'occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio e di somministrazione" e dalla Disciplina di attuazione dell'art.10 dello stesso Regolamento; mentre per tutto ciò che non è espressamente normato nel Regolamento di cui sopra, si applica quanto previsto nel presente regolamento COSAP.

2. Alle tariffe applicate per questa tipologia di occupazione va aggiunto l'importo corrispondente al mancato introito derivante dagli stalli di sosta coperti dall'area della concessione nella misura di € 0,73 al giorno per ogni stallo di sosta e per i 5/7 dei giorni di occupazione.

3. L' occupazione all'esterno di pubblici esercizi, anche denominata "dehors", si sostanzia con la presenza di sedie, tavoli, pedane, coperture, ecc. e sussiste anche in presenza delle sole strutture, oppure dei soli arredi, secondo quanto previsto da regolamento dehors.

4. Con la sottoscrizione dell'impegno a rimuovere l'occupazione negli orari di chiusura per consentire una fruizione pubblica del suolo senza intralci, viene applicata una riduzione del 15% sul canone per la rimozione totale dell'occupazione concessa, ovvero del 10% se la rimozione avviene almeno per il 50%. Tali riduzioni si applicano quando non sussistono le condizioni per le riduzioni di cui all'art. 47comma 4.

5. L'occupazione viene conteggiata tenuto conto del coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 44 e con la riduzione del 40% per i giorni eccedenti i primi 30gg. e di ulteriore dimezzamento a partire dal 91° giorno. Per occupazioni con dehors di durata complessivamente superiore a 90 giorni consecutivi, la riduzione più favorevole viene applicata fin dal primo giorno di occupazione.

6. Nel conteggio del canone per dehors si applicano, inoltre, diversi coefficienti moltiplicatori secondo la tipologia di copertura, di arredo e secondo il pregio della zona di ubicazione distinte, nel regolamento dehors, in zona rossa, zona gialla, zona blu e zona bianca.

ART. 14 – Occupazione con ponteggi, strutture, impianti ecc. per lavori edili ed interventi di varia natura ed accessi carrai per cantieri

1. E' vietato eseguire lavori edili, aprire cantieri, depositare materiali, collocare ponteggi, strutture ed impianti, per qualunque finalità o scopo, anche per un tempo breve, con l'occupazione di suoli, aree e spazi pubblici, senza l'acquisizione di formale concessione del Comune che potrà dettare prescrizioni e limiti a garanzia della sicurezza ed incolumità di persone e cose.

2. Le occupazioni per lavori edili devono rispettare le norme stabilite dal vigente Codice della Strada e suo Regolamento di attuazione, dal Regolamento di Polizia Urbana e dal Regolamento di prevenzione e sicurezza dei lavoratori.

3. La concessione di accesso carraio di cantiere è soggetta alle medesime norme che disciplinano i passi carrai, ivi compreso l'onere di richiedere ed esporre in modo ben visibile il cartello rilasciato dal Comune.

4. Le occupazioni di cantiere, pur di tipologia temporanea, possono essere concesse per una durata correlata alla durata del cantiere anche se prevista superiore ad un anno.

5. Il canone per interventi edilizi di riqualificazione energetica è ridotto nella misura stabilita dal "regolamento energetico" comunale.

ART. 15 – Occupazioni per l'esercizio di arti e mestieri girovaghi

1. E' consentito l'esercizio di arti e mestieri girovaghi (cantante, suonatore, saltimbanco, declamatore e simili) su suolo, aree e spazi pubblici, in conformità al Regolamento di Polizia Urbana.

2. Resta fermo che, in ogni caso, è vietata l'occupazione in modo temporaneo o permanente di marciapiedi, portici o di suolo, aree e spazi pubblici qualora, anche a causa del radunarsi di più persone che osservano od ascoltano le esibizioni, sia ostacolata o impedita la libera circolazione in sicurezza.

ART. 16 – Occupazioni per traslochi e carico o scarico merci

1. È consentita l'occupazione di suolo pubblico con mezzi o strutture atte ad effettuare traslochi o carico e scarico merci. Di norma la concessione ha durata pari a giorni uno e la relativa attività può essere svolta dalle ore 7,00 alle ore 21,00.
Qualora l'occupazione riguardi operazioni di trasloco, la concessione è rilasciata contestualmente per entrambi gli spazi di partenza e di arrivo se ambedue ubicati nel Comune di Parma.

ART. 17 – Occupazioni per installazione chioschi ed edicole

1. L'occupazione di suolo pubblico con chioschi ed edicole deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Piano per la regolamentazione del sistema dell'offerta della stampa quotidiana e periodica e della Disciplina di attuazione dell'art. 13 del suddetto Piano.

ART. 18 – Occupazione per passi carrabili permanenti

1. E' considerato passo carrabile (come da art. 3.1.37 del codice della strada) l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli. Gli accessi e diramazioni dalla strada su fondi o fabbricati laterali ovvero innesti di strade soggette ad uso pubblico o privato sono stabiliti previa autorizzazione dell'ente proprietario della strada (art. 22 del codice della strada). Ai fini del presente regolamento, non si considera passo carrabile, l'accesso ad un'area laterale che viene reso inidoneo al transito di alcun veicolo con elementi inamovibili.

2. La apertura di nuovi passi carrai, la variazione o il mantenimento in esercizio di passi carrai esistenti, ivi compresi quelli su strade private, aperte al pubblico transito dei veicoli, è soggetta al rilascio della concessione ai proprietari o titolari di diritto reale delle aree pertinenziali al passo carraio o all'amministratore di condominio, per le aree pertinenziali comuni ai passi carrai, e in mancanza è prevista la sanzione amm.va ai sensi del Cod.Strada e s.m.i.

3. Su strade private, aperte al pubblico transito dei veicoli, i passi carrai sono autorizzati dal Comune (art.120.1.a, DPR 495/92 e s.m.i.) e soggetti al canone previsto dal presente regolamento.

4. Gli accessi carrabili sono esenti da canone quando siano usati esclusivamente da veicolo trasportante soggetti portatori di handicap deambulatorio, finché sia dimostrato il possesso del relativo contrassegno.

5. Sono esenti da canone i passi carrai presenti su strada privata che già sia soggetta a canone di accesso sulla strada pubblica.

6. Ove sia esposto il cartello di divieto di sosta regolamentare del passo carraio l'autorità comunale può intervenire con la rimozione forzata.

7. Per l'esposizione abusiva dei segnali o cartelli di passo carrabile si applica, nei confronti del responsabile, la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 € in relazione alla durata presunta dell'esposizione abusiva.

8. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita al passo carraio, il Comune può autorizzare il titolare alla realizzazione di segnaletica orizzontale (zebrature) lateralmente o sul lato stradale opposto al passo carraio determinandone le modalità ai sensi del codice della

strada. Ai fini del calcolo del canone si considera anche la lunghezza della zona zebrata oltre la profondità convenzionale di un metro. La sosta sulle zebrature non comporta la rimozione.

9. I passi carrai ovunque ubicati, che siano o meno esentati dal pagamento del canone, devono essere autorizzati ed il titolare deve obbligatoriamente esporre il cartello regolamentare ai sensi del Nuovo Codice del Strada.

ART. 19 – Occupazioni per installazioni, insegne ed impianti pubblicitari, vetrine, mostre e simili

1. Le occupazioni destinate alla installazione di insegne, impianti pubblicitari, vetrine, mostre e simili, sono sottoposte alla osservanza delle vigenti disposizioni del Codice della Strada, del RUE nonché della disciplina regolamentare del “Piano generale degli impianti - Disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda e degli altri mezzi pubblicitari”.

ART. 20 – Occupazioni con distributori di carburante

1. L’installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e gassosi e di lubrificanti per autotrazione e impianti affini, con le relative attrezzature ed accessori con occupazione di suolo, aree e spazi pubblici sono consentiti nel rispetto delle vigenti norme in materia.

2. L’occupazione di suolo, area e spazi pubblici per l’installazione di distributori di cui al comma precedente è subordinata all’osservanza delle disposizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti e della disciplina del "Piano generale degli impianti - Disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda e degli altri mezzi pubblicitari ".

3. L’occupazione dovrà inoltre essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento per la ricollocazione di impianti di distribuzione di carburanti nel Comune di Parma.

ART. 21 – Occupazioni per attraversamento sede stradale e relative pertinenze con canalizzazioni, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, gasdotti ed altri impianti ed opere

1. Senza preventiva concessione del Comune ai sensi dell’art.25 del Codice della Strada, è vietato effettuare, o mantenere, attraversamenti o uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, gasdotti o con altri impianti ed opere che possono comunque interessare la sede stradale.

2. L’occupazione per l’installazione di linee e canalizzazioni (aeree e interrate) deve avvenire con modalità conformi alle prescrizioni contenute nel “Disciplinare tecnico per l’esecuzione di scavi su suolo pubblico e relativi ripristini” del Comune di Parma.

3. Per ottenere la concessione relativa alle lavorazioni di cui al presente articolo deve essere corrisposto un canone utilizzando la tab. 2 “Occupazione Temporanee” – Voce “Spazi Soprastanti e Sottostanti (compresa attività edilizia soprastante).

4. Per le occupazioni permanenti con linee aeree o condutture interrate, per le quali già non sia applicata la tariffa speciale di cui all’art.63 D.Lgs.446/97, il canone si applica con il coeff. moltiplicatore 0.30 per occupazioni di spazi nel sottosuolo o soprastanti il suolo. La superficie è determinata dalla lunghezza lineare per la larghezza totale con isolamenti e rinfianchi di protezione, ovvero la larghezza convenzionale di 0.30 m per singole linee o singole condotte di larghezza inferiore. Nel caso di multi filari più ravvicinati o di polifore, la larghezza è quella di ingombro complessivo.

5. Per le occupazioni permanenti del suolo pubblico con armadi tecnologici funzionali alle linee interrate o aeree, i proprietari sono tenuti al censimento e calcolo delle singole superfici e sul complessivo delle stesse viene applicato il canone di occupazione permanente, in aggiunta al canone delle linee e condotte a cui afferiscono.

ART. 22 – Occupazione all'esterno delle edicole per esposizione giornali e riviste

1. E' vietato collocare espositori di giornali o altre pubblicazioni periodiche e pubblicità relativa, sul suolo pubblico o sulle aree gravate da servitù di pubblico passaggio. Per le edicole, tuttavia, è consentita, previa verifica di non contrasto con il decoro urbano e di non intralcio alla circolazione, l'occupazione di suolo pubblico per l'esposizione di giornali e pubblicazioni periodiche e della relativa pubblicità nei casi e con i limiti di cui alla disciplina d'attuazione del Piano per la regolamentazione del sistema dell'offerta della stampa quotidiana e periodica.

2. L'occupazione delle edicole è determinata dalla superficie che viene ingombrata da strutture comprensive di sporti, arredi e qualunque tipo di sporgenza che impedisca il libero transito pedonale. Le sporgenze della copertura che lascino libero il passaggio di altezza minima di 2.20 metri saranno conteggiate con coeff.moltiplicatore di 0.30.

ART. 23 – Occupazioni per installazione opere di arredo urbano

1. Le occupazioni di suolo pubblico con opere di arredo urbano (ad es. fioriere, lampioncini, panchine, ecc.) da parte di soggetti privati devono essere preventivamente autorizzate con la prescritta concessione.

ART. 24 – Occupazioni con impianti elettrici e di telecomunicazione

1. Le occupazioni di suolo pubblico con impianti elettrici, televisivi e di telecomunicazione, diverse dalle tipologie di sviluppo prevalentemente lineare, contemplate al precedente art. 21, devono essere conformi alle disposizioni contenute nel "Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti per telecomunicazioni, telefonia mobile e televisione mobile" del Comune di Parma.

2. Per impianti tecnologici di radio telecomunicazione poste in essere per la fornitura dei servizi di telefonia e tele radiotrasmissione, il canone minimo annuo viene calcolato con la tariffa indicata nel presente regolamento forfettariamente per superficie occupata fino a 26 mq.

3. Per ogni singola occupazione per impianti di radio telecomunicazione il canone forfettario si incrementa proporzionalmente per ogni metro quadrato eccedenti i 26 mq, in ragione di 1/26 del canone forfettario.

4. In caso di necessità di corridoio per l'accesso carrabile, ai fini della superficie di calcolo del canone, lo spazio di tale corridoio viene conteggiato con coefficiente di riduzione di 0.10.

5. Il canone è commisurato in ragione di una singola delimitazione di impianto e qualora l'impianto stesso sia utilizzato anche da altri gestori oltre al primo concessionario, tutti i gestori, hanno l'obbligo di richiedere e sottoscrivere l'atto di variazione della prima concessione, per l'assunzione degli obblighi relativi. L'utilizzazione da parte di più gestori senza variazione della concessione rende abusiva l'occupazione per difformità.

6. Il canone di cui al presente articolo è aumentato del 50% per ogni ulteriore gestore oltre al primo e la concessione verrà adeguata per la nuova sottoscrizione prevedendo eventuali ripartizioni, modalità di pagamento, attribuzioni di sanzioni ecc. conformemente al presente regolamento.

7. In caso di rimozione volontaria o coatta della occupazione di uno dei gestori, si disporrà la conseguente variazione e sottoscrizione della concessione con riduzione del canone di occupazione del sito.

ART. 25 – Diverse tipologie di occupazione su area unitaria - Altre forme di occupazione

1. Per la concessione di un'area unitaria con più di una tipologia di occupazione come distinte dal presente regolamento, ai fini del calcolo del canone, saranno applicati distintamente i criteri per ogni tipologia di occupazione effettiva anche se tutte complessivamente ricomprese nella concessione di unica area.

2. Per le tipologie di cui non è previsto un distinto criterio di calcolo del canone, si applica il canone ordinario di cui all'art.43.

ART.25 – bis –Occupazione con contenitori autorizzati per la raccolta dei rifiuti

1. Alle utenze che dimostrino l'impossibilità oggettiva di detenere in propri locali i contenitori autorizzati alla raccolta dei rifiuti, per mancanza di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, il Comune può concedere, con modalità permanente, il suolo pubblico per la gestione differenziata dei rifiuti medesimi secondo criteri definiti dalla Giunta Comunale in funzione del rispetto della normativa del Codice della Strada, delle specifiche normative in materia di igiene pubblica e di edilizia e dei regolamenti comunali.

2. Alle predette occupazioni, si applica il canone calcolato come segue:
   - 200 €/mq per le utenze domestiche;
   - 400 €/mq per le utenze non domestiche.

3. Sono a carico del concessionario le spese per la realizzazione della necessaria mascheratura posta a recinzione dell'area di occupazione, le operazioni di pulizia dell'area stessa ed il sistema di chiusura dei contenitori quando questi non necessitano di vuotatura.

CAPO II - CRITERI PER LE FASI ORGANIZZATIVE - PROCEDIMENTALI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI AUTORIZZAZIONE

ART. 26 – Indirizzi organizzativi

1. Il procedimento amministrativo di rilascio della concessione di occupazione di suolo, aree e spazi pubblici previste dal presente Regolamento e le sue fasi, sono dettati secondo quanto previsto nelle specifiche discipline procedimentali ed organizzative, approvate con determinazioni dei Dirigenti competenti nelle materie specifiche.

2. Le attività amministrative concernenti l'istruttoria, il rilascio o il diniego della concessione, nonché ogni attività finalizzata alla determinazione del canone, devono considerarsi attività di un procedimento unitario affidato alla competenza di un unico ufficio dell'Ente, ad eccezione di istruttoria, che si concludono direttamente con il rilascio di autorizzazione a sportello.

3. Le attività di controllo e di verifica delle entrate, nonché delle fasi di accertamento e riscossione del canone medesimo affidate al Soggetto terzo gestore delle entrate, sono attribuite ad una specifica e diversa struttura del Comune la quale può svolgere, in modo disgiunto, anche le attività di accertamento.

ART. 27 – Rapporti con l'utenza

1. La disciplina organizzativa e delle fasi procedimentali dovrà perseguire lo scopo di pervenire ad una sostanziale razionalizzazione e semplificazione del procedimento amministrativo. In particolare, dovranno essere attivate iniziative operative e misure idonee ad agevolare e favorire i rapporti con l'utenza proprie dello strumento "sportello unico" e l'utilizzo di adeguati ed avanzati strumenti informatici e telematici.

2. Con determinazione del competente Dirigente in materia di rilascio delle concessioni temporanee di suolo pubblico, possono essere approvate, al fine di snellire le procedure legate al rilascio delle concessioni e di ridurre i tempi di attesa per l'utenza, specifiche discipline volte a consentire il rilascio del titolo concessorio direttamente a sportello o telematicamente a distanza, per occupazioni temporanee di suolo pubblico in ambiti territoriali circoscritti e predefiniti, tali da non comportare rischi di sovrapposizioni fra le diverse occupazioni.

ART. 28 – Il responsabile del procedimento unico

1. Il responsabile della struttura competente di cui al terzo comma dell'art. 29, attribuisce a sé o ad altro dipendente sotto ordinato la responsabilità del procedimento unico.

2. La struttura operativa competente al rilascio della concessione deve trasmettere prontamente, preferibilmente in via informatica, tutti i dati relativi alle concessioni rilasciate, alle

revoche e volture e ogni altra informazione utile, alla struttura operativa competente delle entrate comunali di cui al comma terzo dell'art.26 ed al Soggetto gestore delle entrate.

ART. 29 – Richiesta di occupazione

1. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, anche temporaneamente, suolo, aree e spazi pubblici, ai sensi del presente Regolamento, deve presentare domanda al Comune e ritirare regolare concessione prima di occupare in qualunque modo il suolo richiesto, fatti salvi i casi di cui all'art.7 per fronteggiare emergenze.

2. Con la domanda redatta in bollo, salvo esenzioni di legge, debitamente sottoscritta, il richiedente è tenuto a fornire, sotto la sua responsabilità, tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

2-bis. Con la predetta istanza il/i richiedenti dichiara/no:

- Di riconoscersi nei principi costituzionali democratici e di ripudiare il fascismo ed il nazismo;
- Di non professare e non fare propaganda di ideologie nazifasciste, xenofobe, razziste, sessiste o in contrasto con la Costituzione e la normativa nazionale di attuazione della stessa (XXII disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana, art.4 L. n.645/1952, L. n.205/1993 e loro eventuali successive modifiche);
- Di non perseguire finalità antidemocratiche, esaltando, minacciando od usando la violenza quale metodo di lotta politica o propagandando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni ed i valori della Resistenza;
- Di non compiere manifestazioni esteriori di carattere fascista e/o nazista, anche attraverso l'uso di simbologie o gestualità ad essi chiaramente riferiti;

dando atto che la mancata presentazione di tale dichiarazione preclude l'accoglimento della domanda.

3. Il competente Dirigente degli atti amministrativi di rilascio della concessione, sulla base del proprio potere di organizzazione degli uffici e dei servizi, definisce nel dettaglio i contenuti ed i tempi per la presentazione dell'istanza, le modalità di istruttoria, la durata del procedimento, che non può in nessun caso essere superiore ai 60 giorni.

4. Per le occupazioni temporanee che comportino un canone superiore a €2.500 lo stesso potrà essere ridotto del 5% qualora, in alternativa alla rateizzazione, venga corrisposto interamente all'atto del ritiro della concessione entro la data di inizio occupazione.

ART. 30 – Istruttoria della domanda

1. L'Ufficio competente individuato nella struttura organizzativa dell'Ente acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'Amministrazione Comunale. Parimenti, qualora gli atti necessari siano in possesso di un'altra pubblica amministrazione, provvede alla acquisizione d'ufficio quando essa sia già conosciuta, ovvero quando il cittadino interessato chieda l'acquisizione d'ufficio dei documenti indicando puntualmente la Pubblica Amministrazione presso la quale essi sono depositati e gli estremi che consentano l'individuazione.

1.bis Qualora le certificazioni, i pareri e la documentazione siano già in possesso dell'Amministrazione Comunale, l'Ufficio competente, individuato nella struttura organizzativa dell'Ente, avvia un'istruttoria semplificata, nell'ottica della semplificazione del procedimento amministrativo di propria competenza, con le modalità previste nella specifica disciplina procedimentale approvata con determinazione del dirigente competente.

2. Se non diversamente disposto da norme specifiche, o da particolari esigenze dell'Amministrazione, in caso di più domande riguardanti l'occupazione del medesimo bene di riferimento, la data di presentazione della domanda costituisce condizione di priorità all'autorizzazione.

3. Sono comunque valutate con priorità le richieste presentate da soggetti che subentrano nella concessione a seguito di cessione o affitto di azienda o di ramo aziendale, purché le concessioni non siano scadute.

4. Nello svolgimento dell'attività istruttoria avviata a seguito della presentazione della domanda di concessione, deve essere curata con priorità la salvaguardia delle esigenze della circolazione stradale, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica (specie per quanto attiene alle richieste di occupazione di marciapiedi, piazze, zone limitrofe a strade prive di marciapiede, aree e spazi fronteggianti i negozi), e l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge e regolamenti in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali.

5. Qualora sussistano preminenti interessi concernenti la funzionalità o la sicurezza della circolazione oppure esigenze di carattere estetico, può essere prescritta nell'atto di concessione, l'adozione o l'uso di apposite ed idonee attrezzature-tipo (come chioschi, tende, ombrelloni e simili); parimenti si possono imporre speciali dispositivi per la sicurezza della circolazione stradale (come recinzioni, transenne, strutture-tipo o altro).

6. L'istruttoria deve essere conclusa con motivato formale provvedimento negativo, ferma restando l'osservanza dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90, quando l'occupazione concerne l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai vigenti regolamenti comunali ovvero sia in contrasto con motivi di estetica e di decoro urbano, nonché sia inconciliabile con le esigenze della viabilità pubblica e dei servizi pubblici.

ART. 31 – Atto di concessione

1. L'atto di concessione acquista efficacia dalla data dell'effettivo ritiro del titolo con contestuale pagamento del canone di concessione, ad eccezione delle occupazioni di cui all'art. 7, è ammessa la possibilità di versamento rateale del canone, nel qual caso alla richiesta della concessione dovrà essere allegato il versamento della prima rata.

2. L'atto di concessione legittima il titolare della stessa unicamente all'occupazione del bene per l'uso in essa previsto, a decorrere dalla data in cui si verificano le condizioni previste al comma 1.

3. Il rilascio o il rinnovo della concessione può avvenire solo se non risultano morosità del richiedente nei confronti del Comune per occupazione di suolo pubblico, anche su altre aree, ovvero di precedenti rateizzazioni rimaste insolute. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateizzazione dei debiti definiti od obbligazioni non assolte, previa presentazione di fideiussione a copertura completa del piano da presentare prima del ritiro della concessione, a garanzia del pagamento dilazionato e con scadenza di almeno 6 mesi oltre la scadenza del piano di rateizzazione, e sia in regola con il versamento delle rate concordate.

4. Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione (spese di sopralluogo e oneri di manutenzione ecc.) sono ad esclusivo e totale carico del richiedente.

5. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima all'occupazione e deve riportare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esso è assoggettato, l'importo e le modalità di pagamento del canone dovuto per l'occupazione o per l'uso concesso, la durata, la frequenza e l'obbligo di osservare quanto stabilito al successivo art. 37.

6. Nei casi di occupazione per l'esecuzione di lavori, opere ed impianti che comportano il ripristino dei luoghi alla scadenza della durata della concessione, ovvero nei casi in cui dall'occupazione del bene possano derivare danni alle proprietà comunali o a terzi, può essere prescritta a carico dell'interessato una congrua cauzione da prestarsi nelle forme di legge a garanzia dell'osservanza delle prescrizioni della concessione e di eventuali danni.

7. Nei casi di rateizzazione di importo superiore a €10.000, si prescrive la fideiussione da presentare prima del ritiro della concessione, a garanzia del pagamento dilazionato e con scadenza di almeno 6 mesi oltre la scadenza del piano di rateizzazione.

ART. 32 – Durata

1. Il periodo di validità della concessione è determinato dall'ufficio competente, tenuto conto della richiesta e della contemperazione della stessa con le esigenze di interesse

pubblico, concernenti valutazioni e criteri di razionalità, par condicio, equità e trasparenza nell'uso dei beni destinati alla fruizione collettiva della comunità.

2. La durata della concessione non può comunque eccedere i ventinove anni.

ART. 33 – Titolarità della concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub concessione; la concessione è trasferibile e volturabile, anche mortis causa, a fronte della documentata esistenza di un valido atto di trasferimento dell'attività che si svolge fruendo della stessa occupazione, purché non risultino a carico del soggetto subentrante gravi insolvenze nei confronti del Comune.

2. Su richiesta del titolare della concessione la stessa può essere cointestata anche a soggetti formalmente legittimati in suo nome e conto, purché la legittimazione sia documentata.

3. La sub-concessione è ammessa solo se esplicitamente autorizzata dal Comune nell'atto autorizzatorio, da richiedersi presentando il contratto fra le parti dove sia specificato l'accollo del debito da parte del subentrante.

4. Chi intende subentrare al concessionario deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale in caso di accoglimento aggiornerà l'originario atto di concessione, se non ancora scaduto, lasciando invariati gli altri elementi costitutivi dello stesso.

5. Nell'ipotesi di sub-ingresso nell'esercizio dell'attività commerciale, in qualsiasi forma, al fine di contrastare l'elusione degli obblighi concessori, colui che subentra, ove intenda ottenere il rinnovo della concessione di suolo pubblico funzionale all'esercizio in cui subentra, deve farsi carico di eventuali insolvenze del precedente concessionario, ritenendosi, infatti, in tali fattispecie, prevalente la tutela dell'interesse pubblico alla riscossione del credito rispetto ad eventuali clausole pattizie atte ad escludere i debiti dai cespiti aziendali, rimanendo a carico del trasgressore il pagamento di indennità e sanzioni applicate.

6. Le condizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai casi di reintestazione della licenza.

ART. 34 – Rinnovo, proroga e rinuncia della concessione

1. I provvedimenti di concessione di norma possono essere rinnovati o prorogati prima della scadenza, se l'istanza dell'interessato è presentata almeno quindici giorni dalla scadenza.

2. Quando si formula istanza di rinnovo di una concessione senza modificazione alcuna di dimensione, ubicazione del suolo, area o spazio pubblico, uso e destinazione dello stesso, l'ufficio competente provvede senza una nuova istruttoria.

3. La proroga della scadenza di una concessione temporanea può essere rilasciata a condizione che l'istanza sia presentata almeno quindici giorni prima della scadenza, che non siano mutati i presupposti e le condizioni che hanno consentito la concessione dell'autorizzazione e che la durata della stessa, sommata a quella di proroga, non superi trecentosessanta giorni.

4. Quando venga meno anche uno solo dei presupposti suddetti, si procede a nuova concessione con nuova decorrenza e scadenza ai fini della determinazione del canone.

5. Il titolare della concessione può rinunciare alla medesima, con apposita comunicazione formale all'ufficio competente. Se la concessione è già stata rilasciata, anche se non ritirata, il richiedente ha l'obbligo di assolvimento del pagamento del canone previsto per il periodo richiesto sino al giorno di rinuncia, incluso, anche quando la concessione sia stata emessa e non ritirata.

ART. 35 – Modifica, sospensione, revoca della concessione

1. Il Comune, per ragioni sopravvenute di pubblico interesse concernenti la tutela della circolazione e sicurezza stradale, dell'igiene e dell'ambiente, può modificare, sospendere o revocare il provvedimento di concessione rilasciato; per gli stessi motivi può imporre nuove condizioni oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo per danni ad esclusione delle spese documentate ed accertate sostenute per la installazione dell'impianto o struttura da rimuovere.

2. Il Comune, in particolare, può sospendere temporaneamente, con atto motivato, l'utilizzo dell'area sottoposta a concessione, senza alcun indennizzo, nei seguenti casi:

- in occasione di manifestazioni promosse dallo Stato, dal Comune o da altri Enti pubblici territoriali o per motivi di ordine e sicurezza pubblica;

- per cause di forza maggiore (come ad es. incendi, frane, nevicate, inondazioni, terremoti).

3. In caso di revoca o modifica della concessione, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a ripristinare nelle condizioni iniziali il bene occupato entro il termine stabilito dal Comune. In caso di mancata ottemperanza al ripristino provvede d'ufficio e coattivamente il Comune a spese del concessionario.

4. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di forza maggiore od esigenze inderogabili dei pubblici servizi.

5. La revoca, la sospensione e la modifica della concessione, se disposte dal Comune, danno diritto alla restituzione della quota proporzionale del canone annuale pagato anticipatamente dal concessionario, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione e in proporzione della mancata occupazione effettiva, senza interessi ed esclusa ogni altra indennità.

6. La modifica della concessione, parziale o totale, può essere chiesta dal titolare della concessione medesima per specifiche e motivate esigenze che vengono sottoposte ad istruttoria da parte dell'ufficio come le nuove istanze.

ART. 36 – Decadenza della concessione

1. Il concessionario decade ex lege dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora si verifichi anche uno solo dei seguenti presupposti:

a) gravi inadempimenti o reiterate violazioni del presente Regolamento nonché delle prescrizioni previste nell'atto di concessione;
b) per le sole concessioni permanenti, con la scelta del pagamento del canone in una unica soluzione, la concessione decade ex-lege trascorsi 120 (centoventi) giorni dalla scadenza del termine per il pagamento (30 aprile). In caso di pagamento rateale, sia per le concessioni permanenti che temporanee, il mancato pagamento anche di una sola delle rate, diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza del diritto;
c) violazione delle norme dell'art. 37 "Obblighi del concessionario", dell'art. 38 "Spese ed oneri di manutenzione" e di quelle relative al divieto di sub-concessione;
d) destinazione ed utilizzo dell'occupazione sostanzialmente diversi rispetto a quelli per i quali è stata rilasciata la concessione.

2. Le violazioni e inadempienze elencate nelle precedenti lettere a., b., c., d., sono accertate dai soggetti legittimati ai sensi di legge e di regolamento e contestate al concessionario.

3. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera dall'obbligo di pagamento di quello ancora dovuto e comunque fino alla completa rimozione e ripristino.

ART. 37 – Obblighi del concessionario

1. Le occupazioni sono autorizzate senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo, da parte del concessionario, di rispondere direttamente in proprio di tutti gli eventuali danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, e di tenere espressamente indenne il Comune da ogni responsabilità, pretesa, azione o di risarcimento.

2. Il concessionario ha l'obbligo di osservare puntualmente tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste per l'esercizio della occupazione del bene, in particolare per quanto concerne la legittima e corretta esecuzione e gestione delle opere da realizzare.

3. In particolare, il concessionario ha l'obbligo:

- di esibire, a richiesta del personale addetto agli accertamenti ed ai controlli, la concessione;
- di mantenere in condizioni di ordine, pulizia ed igiene l'area occupata, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti avendo cura del legittimo smaltimento degli stessi;
- di dare attuazione alle ordinanze del Sindaco ed alle eventuali prescrizioni delle strutture comunali competenti;
- di provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, al ripristino della condizione del bene identica a quella in cui si trovava in origine, rimuovendo, in particolare a sua cura e spesa, le opere od impianti installati, ritenendosi il Comune espressamente autorizzato, con l'accettazione della concessione a provvedere, alla esecuzione d'ufficio a spese del concessionario in caso di inottemperanza, anche utilizzando la cauzione eventualmente prestata.
- di pagare il canone alle scadenze prefissate;
- di non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
- di non effettuare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica;
- di non effettuare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione rispettando le norme igieniche richieste dalla condizione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre Autorità;
- di non effettuare spargimenti di materiali sui suoli, aree e spazi pubblici e privati adiacenti a quelli occupati e di predisporre i mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni agli utenti della strada;
- di segnalare il passo carraio con apposito cartello rilasciato dal Comune ai sensi dell'art. 22 C.d.S., anche ai fini della rimozione di eventuali veicoli in sosta vietata.

ART. 38 – Spese ed oneri di manutenzione

1. La concessione di suoli, spazi ed aree comunali comporta, per il concessionario, la cura e l'onere di una continua manutenzione idonea ed adeguata al rispetto dell'obbligo della loro restituzione, nel termine fissato, nelle stesse condizioni in cui si trovavano al momento del rilascio della concessione.

2. Il concessionario della occupazione è tenuto a corrispondere, oltre al canone di occupazione dovuto, anche il rimborso di oneri di manutenzione e pulizia sostenuti direttamente dal Comune con la ripartizione che verrà comunicata.

3. I concessionari di occupazione per linee, condotti (aerei e interrati) di cui al precedente art.21, sono tenuti alle spese e oneri di manutenzione a completo loro carico, nonché a oneri di spostamenti delle linee e condutture in caso di modifiche della strada per esigenze del Comune, ai sensi dell'art. 28 Cod.Str..

CAPO III - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

ART. 39 – Istituzione ed ambito di applicazione del canone

1. L'occupazione soprastante o sottostante al suolo, sia permanente che temporanea, di tutti i beni di cui all'art.1 lett. c) del presente Regolamento, costituisce presupposto per il pagamento al Comune di un canone in base a tariffa, per la fruizione esclusiva di un bene destinato alla fruizione collettiva, determinato in osservanza delle norme del presente capo.

ART. 40 – Soggetto debitore del canone

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. Nell'ipotesi di sub-ingresso nell'attività commerciale a cui la concessione di occupazione è funzionale, trova applicazione la previsione di cui al precedente art. 33 comma 5.

ART. 41 – Criteri determinativi del canone

1. Il canone, tenuto conto della natura dello stesso, viene determinato in relazione a criteri distintivi che considerano come indici di progressività impositiva elementi quali: strategicità della localizzazione anche in relazione all'uso e destinazione dell'occupazione, misura del sacrificio dell'uso collettivo del bene per la comunità, potenziali benefici o risorse che con la specifica destinazione dell'occupazione possono essere acquisiti dai soggetti.

2. Il canone viene determinato dall'ufficio competente moltiplicando la tariffa ordinaria, individuata per la tipologia di occupazione e categoria di ubicazione, per i moltiplicatori stabiliti per la fattispecie, la misura e la durata dell'occupazione.

3. Al canone, così determinato, è aggiunto il rimborso delle spese conseguenti ad eventuali oneri di manutenzione, servizi igienici e di spazzamento o ripristino, derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, se sostenute dal Comune, ovvero derivanti da mancato introito di stalli di sosta inglobati nella occupazione.

4. Dalla misura complessiva del canone va sottratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

5. Il canone per le occupazioni permanenti è determinato in ragione dell'anno solare, indipendentemente dalla data di inizio o di termine delle stesse, e non è frazionabile.

6. Le occupazioni temporanee sono soggette al pagamento di un canone giornaliero ovvero orario, per la durata delle stesse.

7. In caso di contitolarità della concessione i singoli cointestatari sono obbligati in solido.

8. Per le nuove strade, fino all'aggiornamento delle zone di cui all'articolo successivo, il canone viene applicato facendo riferimento alla categoria delle strade limitrofe.

ART. 42 – Suddivisione del territorio comunale

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le occupazioni di tutti i beni indicati all'art.1 lett.c) del presente regolamento sono classificati in categorie in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. Ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) e c), del Decreto Legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in conformità ai criteri dettati dal precedente comma 1, si suddivide il territorio comunale nelle seguenti categorie di importanza:

1ª categoria "Pregiato valore economico della disponibilità dell'area e grave sacrificio imposto alla collettività";

2ª categoria "Medio valore economico della disponibilità dell'area e sacrificio imposto alla collettività";

In base alle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale in merito alla perimetrazione dei centri abitati, la delimitazione delle zone di cui alle due precedenti categorie corrispondono rispettivamente:

a) 1ª categoria = spazi pubblici entro le delimitazioni del centro abitato "Parma", escluso l'Oltretorrente del Centro Storico, nonché gli spazi pubblici dei centri abitati minori adiacenti a quello di "Parma";

b) 2ª categoria = spazi pubblici dell'Oltretorrente del Centro Storico, spazi pubblici entro le delimitazioni dei centri abitati minori e tutte le zone fuori dalle delimitazioni dei centri abitati.

3. Ai fini dell'applicazione del canone, limitatamente ai passi carrai, il territorio comunale viene suddiviso in due categorie di strade:

a) 1a categoria – Strade e civici ubicati nel centro abitato principale delimitato dal cartello "Parma" e centri abitati immediatamente adiacenti come risultanti da delibera di Giunta;

b) 2a categoria – Strade e civici ubicati nei centri abitati minori, nonché strade comunali e civici ubicati fuori dai centri abitati (extraurbane comunali).

I passi carrai ovunque ubicati, che siano o meno soggetti a canone, debbono ugualmente essere concessionati con obbligo di cartello o sanzionati come previsto all'art.22.11 del Cod.str.

4. Ai fini della applicazione del canone limitatamente ai dehors, il territorio comunale si suddivide in zone secondo il pregio, contraddistinte da colore riportato su apposita planimetria approvata con delibera di Giunta comunale:

- zone gialle: quelle di altissimo pregio
- zone rosse: quelle di alto pregio
- zone blu: quelle di medio pregio
- zona bianca: tutte le altre del territorio comunale.

5. Al fine di salvaguardare e valorizzare il patrimonio artistico ed architettonico della città, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, può stabilire le modalità per l'utilizzo temporaneo di aree centrali di particolare rilevanza e/o di elevato valore ambientale-turistico. Il provvedimento individua le località di particolare rilevanza e introduce disposizioni, inibizioni, divieti, prescrizioni per le concessioni e tariffe specifiche per l'occupazione.

6. Ai fini dell'applicazione del canone limitatamente alle edicole, il territorio comunale si suddivide in zone secondo il pregio, contraddistinte da colore riportato su apposita planimetria approvata con deliberazione di Giunta Comunale:

- Zona IA: quella di altissimo pregio
- Zona IB: quelle di medio-alto pregio
- Zona IC: quelle di alto pregio
- Zone ID: quelle di medio-basso pregio
- Zone II: tutte le altre del territorio comunale

ART. 43 – Tariffa ordinaria

1. Ai sensi dell'art. 63, commi 2, lett. c), del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.97 e successive modificazioni ed integrazioni, la tariffa è determinata in base ai sotto indicati criteri:

a. classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e degli spazi pubblici;

b. entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o metri lineari;

c. valore economico della disponibilità dell'area;

d. sacrificio imposto alla collettività;

e. coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari della concessione, anche in relazione alle destinazioni specifiche e correlati benefici potenziali acquisibili con l'occupazione.

2. Con riferimento alla classificazione delle strade comunali di cui all'articolo precedente, per le occupazioni temporanee e permanenti, la tariffa è di seguito analiticamente indicata:

a) Occupazioni temporanee - Tariffe giornaliere ordinarie al metro quadrato o lineare:

- 1ª categoria: € 3,57
- 2ª categoria: € 2,32
- 3ª categoria: € 5,50: (per mercati ambulanti piazza Ghiaia sotto la copertura)
- 4ª categoria: € 4,53 (per mercati ambulanti piazza Ghiaia fuori della copertura e vie limitrofe)

b) Occupazioni permanenti - Tariffe annuali ordinarie al metro quadrato o lineare:

- 1ª categoria: € 57,95
- 2ª categoria: € 32,21

3. La tariffa è già comprensiva del particolare valore economico della disponibilità dell'area e del sacrificio imposto alla collettività.

4. Le tariffe del presente Regolamento possono essere aggiornate con apposito atto di Giunta Comunale entro i termini stabiliti dalla Legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

ART. 44 – Coefficienti moltiplicatori

1. In riferimento alle concessioni di occupazione permanente e alle destinazioni specifiche e correlati benefici acquisibili dall'occupazione, nonché alla misura del sacrificio dell'uso collettivo generato con l'occupazione, sono previsti dei coefficienti moltiplicatori da applicarsi alla tariffa ordinaria di cui al precedente articolo, esclusivamente per le attività specificate di seguito:

Coeff.=1.60= per occupazioni con chioschi

Coeff.=1,50= per occupazioni con edicole in zona IA

Coeff.=0,89= per occupazioni con edicole in zona IB

Coeff.=1,10= per occupazioni con edicole in zona IC

Coeff.=0,80= per occupazioni con edicole in zona ID

Coeff.=1,00= per occupazioni con edicole in zona I

Coeff.=0.30= per occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico.

Coeff.=0.50= per occupazione per passi carrabili.

Coeff.=0.30= per occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti distribuzione carburanti.

Coeff.=1.00= per occupazione con autovetture adibite a trasporto pubblico.

Coeff.=1.60= per occupazioni di suolo e sottosuolo per l'impianto e esercizio di distributori di carburante con unico serbatoio interrato non superiore a 3.000 litri.

Coeff.=0.10= per occupazioni con spazi a verde e aree cortilizie a servizio di unità abitative.

Coeff.=0.30= per occupazioni con spazi a verde e aree cortilizie a servizio di unità produttive.

Coeff.=0.80= per occupazione con tettoie per ricovero mezzi e materiali a servizio attività produttive.

Coeff.=1.10= per occupazioni con impianti centralizzati di antenne televisive.

Coeff.=1/26= per ogni metro quadrato eccedente i 26 mq di occupazione con impianti antenne di telefonia mobile, oltre al canone minimo forfettario di 13.000 €.

Coeff.=0.10= per occupazioni con stradelli di collegamento alla viabilità pubblica.

Coeff.=0.40= per occupazioni con esposizioni materiali, macchinari e prodotti, collegati ad attività industriali, artigianali e commerciali.

Coeff.=1.00= per occupazioni ordinarie permanenti di suolo pubblico diverse da quelle sopra elencate.

2. In riferimento alle concessioni per occupazioni temporanee ed ai correlati benefici acquisibili dall'occupazione, nonché alla misura del sacrificio dell'uso collettivo generato con l'occupazione, sono previsti dei coefficienti moltiplicatori da applicarsi alla tariffa ordinaria di cui al precedente articolo, esclusivamente per le attività specificate di seguito:

Coeff.=0.54= per mercati ambulanti

Coeff.=0.60= per mostre esterne a negozi

Coeff.=0.30= per occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, compresa attività edilizia con rimaneggiamento del suolo pubblico

Coeff.=0.20= per attività culturali, sportive, politiche e ricreative

Coeff.=0.20= per spettacoli viaggianti (esclusi spettacoli circensi), trenini, tricicli, biciclette, ecc., in 1ª categoria

Coeff.=0.05= per spettacoli viaggianti (esclusi spettacoli circensi), trenini, tricicli, biciclette, ecc., in 2ª categoria

Coeff.=0.10= per spettacoli circensi

Coeff.=1.00= per attività edilizie

Coeff.=5.00= per attività promozionali e/o pubblicitarie effettuate da soggetti economici a scopo commerciale

Coeff.=10.00=per attività promozionali e/o pubblicitarie effettuate da soggetti economici a scopo commerciale, effettuate in zona gialla

Coeff.=1.20= per occupazioni ordinarie temporanee di suolo pubblico diverse da quelle sopra elencate

Coeff.=0.60= per manifestazioni a carattere commerciale (mercatini di charme, a tema, ecc.), con presenza di attività di vendita e/o somministrazione, nelle zone del centro storico, escluso l'oltretorrente.

Coeff.=0.35= per manifestazioni a carattere commerciale (mercatini di charme, a tema, ecc.), con presenza di attività di vendita e/o somministrazione, nelle zone dell'oltretorrente e altre zone cittadine fuori dal centro storico.

Coeff.=0.23= per ambulanti non titolari di posteggio nei mercati in zone cat.I e II.

Coeff.=0.54= per ambulanti non titolari di posteggio nei mercati in zone cat.III e IV.

Coeff.=0.65= per occupazioni con dehors (oltre ai coefficienti di ubicazione e tipologia arredo).

Coeff.=0,59= per occupazioni con dehors (oltre ai coefficienti di ubicazione e tipologia arredo) di durata pari o superiore a 7 mesi.

Coeff.=0.95= per dehors scoperti o coperti da ombrelloni

Coeff.=1.05= per dehors con copertura su disegno, coperture doppia falda.

Coeff.=1.10= dehors con copertura a padiglione

Coeff.=1.30= per ubicazione dehors in zona gialla

Coeff.=1.00= per ubicazione dehors in zona rossa

Coeff.=0.90= per ubicazione dehors in zona blu

Coeff.=0.80= per ubicazione dehors in zona bianca.

ART. 45 – Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'entità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento alla unità superiore alla cifra contenente decimali. Nel caso in cui l'occupazione sia inferiore o uguale a 0,50 metri quadrati o lineari non si applica alcun canone e nel caso sia superiore a 0,50 metri quadrati o lineari e inferiore a un metro quadrato o lineare, il canone viene calcolato per una occupazione convenzionale di metri quadrati uno.

2. In caso di struttura dotata di copertura sporgente, l'area assoggettata a canone è calcolata in base alla proiezione al suolo della copertura medesima.

3. Per le occupazioni con impianti di distribuzione dei carburanti, il canone si applica ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del cinque per cento sulla misura della capacità.

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tariffa di cui al precedente comma, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.

6. Il canone per le occupazioni con impianti di distribuzione dei carburanti, di cui ai commi precedenti, è dovuto esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati.

7. Tutti gli spazi ed aree pubbliche che, con una unica concessione permanente, sono eventualmente occupati con più tipologie di cui al presente regolamento come, ad esempio, impianti, tettoie, chioschi eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, mostre, depositi materiali, percorsi cortilizi, sono soggetti al canone distintamente calcolato per ogni tipologia con i criteri ordinari previsti per le occupazioni permanenti.

8. Il canone del passo carrabile, di cui all'art. 18, è commisurato alla superficie occupata, risultante dalla larghezza dell'accesso per la profondità convenzionale di un metro.

9. Qualunque occupazione temporanea, che comporti la destituzione di stalli di sosta a pagamento, al canone va aggiunto per ogni giorno di occupazione l'importo per mancato introito derivante dagli stalli di sosta ricadenti nell'area della concessione, nella misura di €0,73 per ogni stallo di sosta e per i 5/7 dei giorni di occupazione. Nel caso di occupazioni permanenti tale incremento al canone si applica per i 5/7 dei giorni del primo anno.

ART. 46 – Tariffa speciale per occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto in genere, da soggetti o organismi di erogazione dei pubblici servizi, nonché per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, si applica un canone calcolato in base a una speciale misura di tariffa.

2. Il predetto canone è determinato nella misura di legge e commisurato al numero delle utenze al 31 Dicembre dell'anno precedente. In ogni caso, l'ammontare complessivo del canone annuo, dovuto al Comune, non può essere inferiore a € 516,46 come previsto dal D.Lgs 446/97 art.63 comma 2 f) e successive modifiche e integrazioni.

3. Tale importo così determinato, ai sensi del comma precedente, è rivalutato annualmente, per gli anni successivi, in base all'indice Istat dei prezzi al consumo, rilevati al 31 Dicembre dell'anno precedente.

4. E' fatto obbligo alle aziende, di cui al comma 1, di comunicare all'Amministrazione comunale, entro il 31 Gennaio di ogni anno, il numero delle utenze attive.

ART. 47 – Canoni agevolati

1. Per le occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico ed, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali sono stabiliti canoni agevolati da determinarsi come appresso:

    a) per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di particolare interesse pubblico, per le quali il Comune ha concesso il proprio Patrocinio con specifico atto, si applica alla tariffa ordinaria un coefficiente pari a 0,10;
    b) per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche superiori a 10 m^2 con manifestazioni di partiti, associazioni politiche e organizzazioni sindacali, si applica alla tariffa ordinaria il coefficiente 0,20.

2. Per le occupazioni realizzate con installazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:

    del 50% fino a 100 m^2;
    del 25% per la parte eccedente i 100 m^2 e fino a 1.000 m^2;
    del 10% per la parte eccedente i 1.000 m^2.

Per le occupazioni di cui al presente comma, aventi carattere ricorrente, la tariffa viene ridotta del 50%.

3. La superficie delle occupazioni sia permanenti che temporanee diverse da spettacoli viaggianti, per la parte eccedente i 1000 m^2 è calcolata in ragione del 50% e la parte eccedente i 2000 m^2 è calcolata in ragione del 10%.

4. La tariffa giornaliera per le occupazioni temporanee è rapportata ai tempi di occupazione con le seguenti riduzioni:

    del 50% se l'occupazione si protrae per non più di due ore continuative nella giornata;
    del 30% se l'occupazione si protrae per non più di sette ore continuative nella giornata;
    del 20% se l'occupazione si protrae per non più di diciotto ore continuative nella giornata.

Per le occupazioni superiori alle diciotto ore, si applica la tariffa giornaliera senza riduzioni.

5. Al di fuori dei casi per i quali è diversamente disposto nel presente regolamento, per le occupazioni temporanee di durata superiore a quindici giorni, la tariffa è ridotta del quaranta per cento fin dal primo giorno. Per periodi complessivamente superiori ai trenta giorni si applica una ulteriore riduzione tariffaria del cinquanta per cento fin dal primo giorno. Eventuali proroghe vengono concesse senza variazione della riduzione applicata con la prima concessione.

6. Le agevolazioni, di cui ai commi precedenti, non esonerano l'interessato dalla richiesta del relativo atto di concessione per l'occupazione stessa.

7. Per quanto attiene agli interventi di manomissione suolo pubblico, la superficie verrà calcolata nella intera larghezza della strada quando questa abbia larghezza inferiore a metri 5,90 (per la lunghezza occupata dal cantiere ed escludendo se presenti i marciapiedi), mentre nel caso in cui l'intervento sia eseguito in strade di larghezza superiori a metri 5,90, il calcolo sarà effettuato sulla larghezza effettiva dello scavo maggiorata di un metro per parte, comunque per un totale minimo di m 3.00.

ART. 48 – Canoni agevolati per speciali interventi di sostegno, valorizzazione e sviluppo economico-sociale e di sicurezza ambientale

1. La Giunta Comunale, al fine di conseguire ed agevolare specifici obiettivi di incentivazione, sviluppo, valorizzazione e riqualificazione di natura economico-sociale o di tutela ambientale e culturale, o allo scopo di riconoscere gravi situazioni di disagio motivate dalla realizzazione di opere pubbliche e/o da significative e durature modifiche degli assetti viabilistici, può approvare piani speciali di riduzione temporanea delle misure, dei coefficienti, delle tariffe di canone per le occupazioni.

2. I piani speciali debbono essere congruamente motivati e documentati da parte del Responsabile della struttura competente alla realizzazione delle suddette opere pubbliche e/o alla definizione degli assetti viabilistici e debbono rispettare attentamente i principi di par condicio, equità e trasparenza nei confronti della generalità degli utenti.

ART. 49 – Occupazioni esonerate dal canone

1. Sono esonerate dal pagamento del canone, fermo restando l'obbligo della concessione, le occupazioni di seguito espressamente elencate:

a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato e connesse esclusivamente all'esercizio del culto medesimo, nonché le occupazioni realizzate dagli Enti pubblici, di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del T.U.I.R., approvato con D.P.R. n. 917 del 22.12.1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto e relative pensiline, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità e gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere;
c. le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
d. le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
e. le occupazioni permanenti con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
f. le occupazioni di aree cimiteriali;
g. gli accessi carrabili usati esclusivamente da veicolo trasportante soggetti portatori di handicap, finché in possesso del relativo contrassegno e residenti nell'immobile di cui all'accesso carrabile;
h. i passi carrai autorizzati, ubicati fuori dai centri abitati.
i. le occupazioni relative alle iniziative promosse ed organizzate dal Comune con altri Enti, Associazioni e/o privati e viceversa, riguardanti iniziative di valorizzazione del centro storico e dei centri commerciali naturali deliberate dalla Giunta Comunale;
j. le occupazioni non superiori a 10 mq. effettuate dai partiti politici, Associazioni Politiche e Organizzazioni Sindacali;
k. le occupazioni temporanee o per passi carrai utilizzati esclusivamente da Organizzazioni non lucrative di utilità Sociale – ONLUS: Organismi di volontariato, Organizzazioni non governative e Cooperative sociali di cui rispettivamente alle leggi nn. 266/91, 49/87, 381/91, come previsto dall'art. 10 del Decreto Legislativo n. 460 del 4.12.97, nonché quelle effettuate da associazioni di volontariato e promozione sociale (APS) che, svolgono attività prevalentemente a favore di soggetti svantaggiati purché

risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero Finanze, oppure nei registri Regionali o Provinciali;

l. le occupazioni effettuate per la creazione di orti sociali e di spazi di relazione aperti e chiusi ad essi funzionali, approvati e normati in base a specifico atto deliberativo. In ogni caso non sono esonerate dal canone le occupazioni per attività di vendita e somministrazione, anche se organizzate dagli stessi soggetti di cui alla presente lettera, rimanendo obbligati alla applicazione della tariffa stabilita nel regolamento per le superfici occupate da tali attività;
m. le occupazioni effettuate con arredo urbano di proprietà comunale (ad esempio bacheche, grate, balconi, bow windows, botole, luminarie);
n. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni;
o. le occupazioni permanenti e temporanee con tende o simili, o retrattili e per le nuove autorizzazioni, di attività commerciali e artigianali, a meno che impediscano il passaggio di altezza libera di 2.20 metri;
p. le occupazioni occasionali e temporanee con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
q. le occupazioni permanenti con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi che già corrispondano cosap speciale basato su numero utenti;
r. le occupazioni permanenti di aree pubbliche, nel sottosuolo o aeree, effettuate da terzi concessionari su aree destinate dal Comune a parcheggio;
s. le occupazioni effettuate con passo carrabile di accesso ai terreni agricoli in assenza di fabbricati;
t. le occupazioni per le quali l'ammontare totale del canone dovuto è inferiore o pari ad euro 17,00, a meno che non trattasi di occupazioni abusive;
u. le occupazioni con contenitori relativi al servizio di gestione rifiuti se collocati dal gestore affidatario del servizio e conformi al piano approvato dal Comune;
v. le occupazioni temporanee dei contribuenti con contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nei giorni di raccolta con sistema "porta a porta";
w. le occupazioni con cassonetti per raccolta indumenti usati, purché muniti delle autorizzazioni e nulla osta previsti dalla legge;
x. i passi carrai quando presenti su strada privata che già sia soggetta a canone di accesso sulla strada pubblica.

2. Per le occupazioni non assoggettate al canone, di cui al comma precedente escluse quelle della lettera h., resta fermo l'obbligo di possesso di concessione, in mancanza del quale l'occupazione è abusiva e il responsabile è soggetto alla relativa sanzione, calcolata sul canone ordinario.

3. Nel caso di occupazioni derivanti da specifiche convenzioni per servizi di competenza della Amministrazione Comunale e per l'esecuzione di lavori edili o stradali appaltati dal Comune di Parma, non si applica il canone previsto dal presente Regolamento e non è necessaria la presentazione di domanda di concessione.

CAPO IV – ACCERTAMENTO DEL CANONE – RISCOSSIONE - SANZIONI E CONTENZIOSO

ART. 50 – Atti di accertamento del canone

1. L'accertamento del canone consiste nell'operazione di determinazione, in osservanza delle norme del presente Regolamento, dell'ammontare dell'obbligo e della misura della somma dovuta al Comune a completamento delle fasi procedimentali di rilascio della concessione. Dopo il rilascio della concessione, ovvero nei casi di occupazione abusiva, omesso o ritardato pagamento, totale o parziale, del canone dovuto, dichiarazioni incomplete od infedeli, e, comunque, nei casi di violazioni alla disposizioni del presente Regolamento, l'accertamento è l'atto amministrativo con il quale si provvede ad un avviso di motivata contestazione di violazione delle norme e dell'obbligo di pagamento di canone con le correlate sanzioni.

2. Gli atti amministrativi di accertamento devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il pagamento del canone totale o di una sua rata si sarebbe dovuto effettuare.

3. Entro lo stesso termine devono essere contestate ed irrogate le sanzioni.

4. Gli atti amministrativi di accertamento, ~~con~~ il potere di assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici, e procedere ad ogni altra operazione tecnica necessaria, sono attribuiti, disgiuntamente, alla Polizia Municipale, al personale del servizio comunale competente all'acquisizione delle entrate ed, ai sensi e per gli effetti del comma 224 dell'art.1 della legge 24/12/2007 n.244 e del contratto di servizio con il Soggetto gestore delle entrate, al personale dipendente del Soggetto stesso, affidatario dell'accertamento e della riscossione delle entrate del Comune, in possesso dei requisiti prescritti dai commi 181 e 182 dell'art. 1 della legge 27/12/2006 n. 296.

5. Agli atti amministrativi di accertamento si applica, in quanto compatibile, la disciplina della legge 24/11/1981 n.689.

ART. 51 – Pagamento canoni per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone deve essere effettuato:

- per il primo anno, all'atto del rilascio della concessione;
- per gli eventuali anni successivi, entro il 30 Aprile di ciascun anno, secondo le modalità di cui al successivo art. 53.

ART. 52 – Pagamento per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee, il canone deve essere versato in anticipo e contestualmente al rilascio della concessione, secondo le modalità di cui al successivo art. 53.

2. Il pagamento del canone di occupazione è l'elemento che rende efficace la concessione e l'occupazione è abusiva se effettuata prima del pagamento contestuale al ritiro della concessione.

3. L'eventuale occupazione che permane fra la scadenza di una concessione scaduta e il pagamento contestuale al ritiro del rinnovo successivo, costituisce occupazione abusiva a termini del presente regolamento**.**

ART. 53 – Criteri per la modalità di pagamento

1. Il pagamento del canone di norma deve essere effettuato in unica soluzione. Per le occupazioni permanenti qualora l'ammontare del canone annuo sia superiore ad euro 2.500,00, è consentita la possibilità di un pagamento frazionato nel massimo di quattro rate bimestrali di cui la prima al 30 aprile. La prima rata di canone deve comunque essere corrisposta all'atto del rilascio della concessione.

2. Per le occupazioni temporanee, con canone complessivamente superiore ad euro 2.500,00 è consentita la possibilità di frazionamento del canone in rate mensili anticipate, limitatamente per il numero di mesi interi della durata della concessione. All'atto del rilascio della concessione va corrisposta la prima rata, oltre ad eventuali rate maturate in caso di ritiro tardivo della concessione, senza spostamento della scadenza delle rate successive.

3. Quando l'occupazione sia effettivamente cessata, eventuali pagamenti rimasti insoluti, possono essere rateizzati con la maggiorazione degli interessi annui pari al tasso legale più l'aliquota dell' 1,50 %, secondo un piano di recupero da concordare con il Gestore di riscossione incaricato dal Comune, in relazione alla comprovata sostenibilità economica del debitore e comunque nei limiti massimi previsti dall'art.19 comma 1 del DPR 602/73 e s.m.i, e garantito con fideiussione.

4. Il fruitore del titolo di occupazione è tenuto al pagamento del canone anche quando non sia stato determinato all'inizio della occupazione, come nel caso di occupazioni per

fronteggiare situazioni di emergenza, ma determinato prima dell'estinzione del titolo. I criteri di determinazione del canone vanno applicati per i rispettivi periodi di vigenza.

ART. 54 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva del canone, delle sanzioni, nonché delle spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive, è attribuita al Soggetto affidatario dell'accertamento e della riscossione delle entrate comunali.

2. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 61, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 43 del 28 Gennaio 1988 e successive modificazioni ed integrazioni per quanto riguarda il pagamento delle spese relative alla procedura coattiva.

3. Con le stesse modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

4. Il calcolo per l'ingiunzione del canone e della relativa sanzione conseguente una occupazione abusiva, viene calcolato in base alle tariffe per tipologia di occupazione vigenti al momento della rilevazione della occupazione.

5. Per occupazioni abusive per la cui tipologia la concessione sarebbe stata gratuita, la determinazione della indennità ai sensi del successivo art.57, sarà riferita al canone teorico risultante dalla tariffa per la tipologia più affine non gratuita o, se più favorevole, si presume la tariffa ordinaria ridotta al 50%.

ART. 55 – Rimborsi

1 L'eventuale diritto al rimborso delle somme pagate si prescrive nei termini previsti dalle disposizioni del Codice Civile e decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento presso il Soggetto affidatario della riscossione delle entrate del Comune ed è disposto con provvedimento del Dirigente competente individuato dalla struttura organizzativa dell'Ente.

2. Sulla somma da rimborsare sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione della domanda di rimborso da parte del contribuente.

3. Il rimborso del canone non deve essere effettuato qualora l'ammontare dello stesso non sia superiore a € 17.

ART. 56 – Attività di verifica e controllo

1. Le verifiche ed i controlli sulla regolare applicazione del Regolamento e gestione del canone sono articolati come appresso:

    a) controlli amministrativi o procedurali, che riguardano la verifica del rispetto delle norme regolamentari e di quelle che disciplinano la gestione dell'entrata, con conseguente predisposizione degli atti necessari a ristabilire la regolarità.
    b) controlli ispettivi/territoriali, che attengono alla verifica sul territorio di eventuali occupazioni di suolo pubblico abusive o poste in essere in modo difforme dalla concessione, con conseguente predisposizione degli atti necessari a ristabilire la regolarità.

2. Il Comune può disporre in qualunque momento controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione. Se nel corso dell'accesso o dell'ispezione vengono rilevate violazioni dovute a mancanza di concessione, occupazioni di spazio maggiore o diverso da quello concesso, danni a persone, gli agenti incaricati redigono il verbale di accertamento e contestazione di illecito, con il quale contestano gli addebiti ai responsabili dei fatti o delle omissioni.

ART. 57 – Sanzioni

1. In caso di inadempimenti o violazioni alle norme previste nel presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie fissate nel presente articolo.

2. Ai fini sanzionatori sono ritenute occupazioni abusive sia quelle previste dall'art. 6, sia quelle per le quali non si è adempiuto all'obbligo di pagamento del canone.

2/bis - i) Per le occupazioni abusive temporanee, il responsabile della violazione ha l'obbligo di pagare l'ammontare del recupero del canone dovuto ed una indennità pari al 50% di detto canone; sono inoltre dovuti gli interessi in ragione annua pari a quello legale maggiorato dell'1,50 %.

ii) Le occupazioni abusive temporanee, se non diversamente dimostrabile, si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto da competente pubblico ufficiale (come stabilito dall' art. 63 punto g) del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446 - modificato dall'art. 31 commi 25 e 26 della legge 23/12/1998 n. 448).

iii) Il calcolo degli interessi verrà quantificato dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento sino al giorno dell'effettivo pagamento dall'Agente della riscossione.

2/ter – i) Per le occupazioni abusive, a carattere permanente fino a 364 gg/anno, il responsabile della violazione ha l'obbligo di pagare oltre al canone dovuto una indennità pari al 50% di detto canone, maggiorato del 10%. Per le occupazioni abusive a carattere permanente superiori a 364 gg./anno, il responsabile della violazione ha l'obbligo di pagare un'indennità pari a detto canone ovvero, 100% del canone stesso maggiorato del 50% (art. 63 punto g) e g bis) del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446 – modifiche e aggiunte dall'art. 31 commi 25 e 26 della legge 23/12/1998 n. 448) e sono dovuti, inoltre~~,~~ gli interessi in ragione annua pari a quello legale maggiorato dell'1,50 %.

ii) Nella eventualità in cui sia impossibile accertare con esattezza la data di inizio dell'occupazione, il recupero del canone evaso e l'applicazione della indennità e relativa maggiorazione, vengono operate con decorrenza dall'anno solare precedente quello di accertamento dell'occupazione abusiva, salvo prova contraria da parte dell'interessato, restando inteso che mancati pagamenti già in atto dovranno calcolarsi per l'effettiva durata del periodo decorso.

iii) Il calcolo degli interessi verrà quantificato, con decorrenza dall'anno solare precedente quello di accertamento dell'occupazione abusiva, sino al giorno dell'effettivo pagamento, dall'Agente della riscossione.

3. Nel caso di tardivo pagamento entro il termine previsto nell'arco temporale di 120 (centoventi) giorni dalla scadenza delle rate del canone dovuto, il trasgressore deve pagare a titolo sanzionatorio, l'ammontare del recupero del canone maggiorato come appresso, oltre agli interessi in ragione annua pari al tasso legale maggiorato dell'1,50%:

a) per ritardato pagamento fino a 60 giorni dalla scadenza, una maggiorazione del 6 %;
b) per ritardato pagamento fino a 90 giorni dalla scadenza, una maggiorazione del 20%;
c) per ritardato pagamento fino a 120 giorni dalla scadenza,una maggiorazione del 50%.
d) ANNULLATO

4. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, disposta dall'art. 16, comma 1, della legge n. 3/2003, e in sede di verbale di accertamento della violazione si ammette il pagamento in misura ridotta entro 60 gg, come da art. 16 comma 1 Legge 4.

4 bis) - Trascorsi i 60 giorni dai verbali di accertamento e di contestazione, senza che in avvenuto il pagamento della sanzione in misura ridotta, viene emessa l'ordinanza di ingiunzione che irroga la sanzione attribuita alla competenza del Dirigente del Servizio Tributi del Comune che potrà tener conto delle eventuali memorie difensive che pervenissero allo stesso entro 30 gg dalla data dell'accertamento.689/1981.

5. A seguito di verbali di accertamento di occupazione abusiva per mancanza di autorizzazione, passato il termine di 60gg per l'eventuale ricorso, e sulla base di eventuali

memorie presentate al Dirigente del Servizio Tributi, lo stesso procederà con l'ordinanza di ingiunzione pagamento, con la quale viene irrogata la sanzione e, contestualmente, ordinata la rimozione dell'occupazione nei termini previsti al successivo art. 58.

5. bis) - Per le occupazioni resesi abusive per mancato pagamento del canone oltre i termini massimi di applicazione della penale di ritardo, il dirigente del Servizio Tributi, procederà con l'ordinanza di ingiunzione pagamento dei canoni pregressi gravati dalla sanzione di cui al presente regolamento e, se l'occupazione è ancora presente, ordina la rimozione dell'occupazione nei termini previsti al successivo art. 58.

5. ter) - Per le occupazioni che venissero accertate come abusive perché presenti prima del pagamento e ritiro della autorizzazione, il Dirigente del Servizio Tributi, sulla base del verbale di accertamento della P.M. procederà alla ordinanza di irrogazione della sanzione

6. In caso di reiterata occupazione abusiva si applica, altresì, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, in caso di prima violazione, la revoca dell'autorizzazione in caso di successive violazioni.

7. SOPPRESSO

8. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni stabilite dal D. Lgs. 285/92 e dalle norme vigenti, nonché di quanto previsto dai successivi articoli 58 e 59. Il pagamento delle sanzioni, comunque, non sana l'irregolarità dell'occupazione

ART. 58 – Rimozione di materiali, strutture od impianti su occupazioni abusive

1. Nella fattispecie di occupazione abusiva con impianti o manufatti di carattere stabile, oltre alla applicazione delle disposizioni di cui all'art. 57, il Responsabile del Servizio Tributi con il provvedimento con cui irroga la sanzione pecuniaria, dichiara la decadenza della eventuale precedente concessione e ordina, altresì al soggetto obbligato la rimozione di materiali, strutture ed impianti ancora in essere, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica dell'ordinanza di ingiunzione. In caso di inottemperanza, il Comune provvede d'ufficio con provvedimento dotato di efficacia esecutiva anche per il recupero delle spese dall'inadempiente.

2. Nella fattispecie di occupazione abusiva temporanea, oltre alla applicazione delle sanzioni di cui all'art. 57 comma 2 bis, il Responsabile del Servizio Tributi con il provvedimento con cui irroga la sanzione pecuniaria, dichiara la decadenza della eventuale precedente concessione e ordina, altresì, al soggetto obbligato la rimozione delle strutture ed impianti ancora in essere, entro il termine di 10 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza di ingiunzione. In caso di inottemperanza, il Comune provvede d'ufficio con provvedimento dotato di efficacia esecutiva anche per il recupero delle spese dall'inadempiente.

3. Il soggetto che ha effettuato l'occupazione del suolo pubblico, con concessione o abusivamente, contestualmente alla rimozione della occupazione è soggetto all'obbligo del ripristino dello stato delle cose e dei -luoghi.

ART. 59 – Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione - se ed in quanto dovuto – restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 60 – Norme transitorie

1. Le concessioni di suolo, aree e spazi pubblici vigenti al momento di entrata in vigore del presente Regolamento, ove non siano in contrasto con le norme dello stesso, si intendono confermate fino alla loro scadenza con il semplice pagamento del canone.

2. Le modifiche apportate ad ogni revisione regolamentare, si applicano anche ai casi che non siano ancora completamente definiti alla data della entrata in vigore del regolamento integrato e modificato.

3. Limitatamente alle concessioni per occupazione suolo pubblico con dehors già in corso alla data di entrata in vigore delle modifiche, al fine di garantire parità di trattamento fra operatori, su istanza del titolare della concessione, il Comune provvederà al ricalcolo del Canone Cosap per la parte di durata residua, con conseguente revisione del piano di rateizzazione oppure, nel caso di avvenuto pagamento eccedente, conseguente conguaglio con canone di successiva concessione.

4. Qualora la concessione di occupazione con dehors fosse già in essere da almeno 30 giorni alla data di entrata in vigore delle modifiche e nel computo del canone versato sia stato applicato l'art. 47 comma 5, quindi senza alcun abbattimento del canone per i primi 30 giorni, nel ricalcolo del canone concessorio si applica una tantum il coefficiente moltiplicatore di 0,55 anziché 0,65.

ART. 61 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell’atto deliberativo di approvazione.

2. Le ulteriori modifiche disposte con atto deliberativo maggio 2013, di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 49, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61 hanno decorrenza dalla data di esecutività dell’atto deliberativo, fermi restando i provvedimenti sanzionatori in atto.

3. Le ulteriori modifiche disposte con atto deliberativo di marzo 2017, di cui agli articoli 4, 5, 6, 8, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 24, 25 bis, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 53, 55, 59 hanno decorrenza dalla data di esecutività dell’atto deliberativo, fermi restando i provvedimenti sanzionatori in atto.

4. Le ulteriori modifiche disposte con atto deliberativo del 2019, hanno decorrenza dalla data di esecutività dell’atto deliberativo, fermi restando i provvedimenti sanzionatori in atto.